

MISURE DI ISOLAMENTO PER PERSONE POSITIVE E MISURE DI AUTO-SORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19

Riferimenti normativi:

- Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
- Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 13 gennaio 2022;
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
- Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, recante “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

ISOLAMENTO (per positivi)

A. Persone ASINTOMATICHE (o asintomatiche da almeno 3 giorni) che:

- hanno ricevuto la terza dose di vaccino
- hanno completato il ciclo vaccinale primario* da meno di 120 giorni
- sono guarite dal COVID da meno di 120 giorni

1. isolamento di **7 giorni** dalla data del test con esito positivo. L'attestazione di positività al Covid-19 costituisce provvedimento di messa in isolamento della persona positiva;
2. test antigenico o molecolare effettuato dopo 7 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi;
3. cessazione del regime di isolamento a seguito di registrazione dell’esito negativo del test sul portale della Protezione civile da parte di chi lo ha effettuato. Alla persona interessata viene rilasciato l’esito del test, da esibire in caso di controlli.

B. TUTTE LE ALTRE CASISTICHE (persone non vaccinate; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario*; che hanno completato il ciclo vaccinale primario* da più di 120 giorni; che hanno completato il ciclo vaccinale primario* da meno di 14 giorni; che sono guarite dal COVID da più di 120 giorni)

1. isolamento di **10 giorni** dalla data del test con esito positivo. L'attestazione di positività al Covid-19 costituisce provvedimento di messa in isolamento della persona positiva;
2. test antigenico o molecolare effettuato dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi;

3. cessazione del regime di isolamento a seguito di registrazione dell'esito negativo del test sul portale della Protezione civile da parte di chi lo ha effettuato. Alla persona interessata viene rilasciato l'esito del test, da esibire in caso di controlli.

➔ IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TEST EFFETTUATO AL TERMINE DEL PERIODO DI ISOLAMENTO, PUÒ ESSERE PRENOTATO UN ALTRO TEST A 7 O 10 GIORNI DALLO STESSO. I PRIMI DUE TEST SONO GRATUITI.

C. Persone positive a lungo termine

1. isolamento fino a **21 giorni** dalla data del test con esito positivo;
2. se asintomatiche, uscita automatica dall'isolamento a 21 giorni;
3. Per il rientro al lavoro occorre in ogni caso un test antigenico o molecolare negativo.

AUTO-SORVEGLIANZA (per contatti stretti)

1. obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in caso di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto

In caso di comparsa di SINTOMI:

2. test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni dall'ultimo contatto;
3. registrazione dell'esito negativo del test sul portale della Protezione civile da parte di chi lo ha effettuato. Alla persona interessata viene rilasciato l'esito del test.

LE PERSONE **ASINTOMATICHE** POSSONO **EFFETTUARE IL TEST ANTIGENICO RAPIDO** DI FINE QUARANTENA, FINE ISOLAMENTO O FINE AUTO-SORVEGLIANZA PRESSO:

- farmacie pubbliche e private convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta
- medici di assistenza primaria e medici pediatri di libera scelta
- strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale

LE PERSONE SINTOMATICHE DEVONO CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI BASE, IL TEST SARÀ ESEGUITO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUSL.

PER CICLO VACCINALE PRIMARIO SI INTENDE:

- 2 dosi di vaccino
- infezione + 1 dose di vaccino entro 6 mesi
- 1 dose di vaccino + infezione confermata oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose

DURANTE IL PERIODO DI ISOLAMENTO DELLA PERSONA POSITIVA E DI QUARANTENA DEI SUOI CONTATTI STRETTI CONVIVENTI DEVONO ESSERE ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE:

- isolamento respiratorio mediante l'utilizzo di idonea mascherina FFP2
- utilizzo di una stanza ad uso esclusivo, garantendone un'adeguata aerazione
- utilizzo di un bagno ad uso esclusivo ovvero, qualora l'abitazione disponga di un unico bagno, la sua sanificazione dopo l'uso del soggetto posto in isolamento
- la non condivisione di spazi comuni ovvero, qualora eccezionalmente utilizzati, la loro sanificazione dopo l'uso del soggetto posto in isolamento
- il consumo dei pasti da soli
- l'assenza di contatto con i conviventi
- non recarsi direttamente né in ambulatorio medico né al Pronto Soccorso
- aspettare le indicazioni del medico e/o dell'operatore di Sanità Pubblica. Solo in caso di urgenza chiamare il 112

DEFINIZIONE DI "CONTATTO STRETTO":

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.